



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Presidenza e Dirigenza

Bologna, 14 GEN 2021

n. provv. 12

OGGETTO: Procedura per recupero di crediti per prestazioni di lavoro – contributo unificato

QUADRO NORMATIVO

Il regime fiscale delle controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, così come quello relativo ai procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, si rinviene negli articoli 9, comma 1-bis, 10, comma 6-bis, e 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, nonché nell'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, così come modificati dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Prima della modifica normativa del 2011, nella materie lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria era prevista l'esenzione, "senza limiti di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura" (articolo unico, comma 1, legge n. 319 del 1958).

L'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 ha modificato tale previsione introducendo il comma 1-bis all'articolo 9 del D.P.R. n. 115 del 2002, nonché modificando gli articoli 10, comma 6-bis, e 13 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia. Tali modifiche normative hanno comportato l'introduzione del contributo unificato anche per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 115 del 2002), nonché per le cause individuali di lavoro e pubblico impiego (art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002). Attualmente, dunque, rimane ancora vigente un regime di esenzione per i procedimenti nelle materie in esame, determinato in base ad un criterio reddituale soggettivo fissato dall'art. 9, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia e pari a tre volte l'importo fissato dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 115 del 2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

INTERPRETAZIONE DELL'UFFICIO

Va richiamata, sul punto, la circolare n. 65934 del 14/05/2012 DAG in materia di contributo unificato – disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito nella L. 15/07/2011 n. 111 ed art. 28 L. 183 del 12/11/2011, secondo la quale "il contributo unificato è altresì dovuto nei procedimenti di opposizione all'esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, articolo unico legge n. 319 del 2 aprile 1958). Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2, dell'articolo unico, legge n. 319 del 2 aprile 1958, per i quali non vi è il richiamo dell'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per tutti i procedimenti di cui all'art. 9, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 non è dovuto l'anticipo forfetizzato di euro 8 stante l'espressa previsione normativa dell'art. 30 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia".

In ottemperanza a quanto stabilito l'Ufficio ha applicato le suddette esenzioni.

APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE

La nota n. 212174 del 29/12/2020, che si allega, secondo una diversa ricostruzione ed interpretazione della normativa, evidenzia che "deve ritenersi che la precisazione circa l'esenzione di cui al secondo comma dell'art. unico della legge n. 319 del 1958 riguardanti esclusivamente gli "atti" e i "documenti" relativi alla esecuzione, sia immobiliare che mobiliare, "delle sentenze e delle ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli – vale a dire "atti" e "documenti" – riferentisi a recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa". Nel secondo comma della norma in esame, infatti, non vi è alcun accenno alle "cause" e ai "procedimenti" (cui, invece, fa riferimento il primo comma del medesimo articolo), con la conseguenza che tale esenzione non può che riferirsi (esclusivamente) ai predetti atti e documenti, anche perché l'ambito di esenzione delle "cause per controversie individuali di lavoro o concernenti il pubblico impiego" è stato già fissato nel primo comma del medesimo articolo unico. Pertanto, in applicazione di tale previsione di legge, deve ritenersi che l'esenzione


in esame riguardi il solo rilascio di atti e documenti necessari al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro, previdenza o assistenza nelle procedure esecutive e nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa, con conseguente legittimità della richiesta di pagamento del contributo unificato – con i limiti fissati dall’art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002 – per le istanze per la dichiarazione di fallimento fondate su crediti di lavoro.”.

Poiché la nota ministeriale (diversamente da quanto stabilito nella circolare del 2012 soprarichiamata) fornisce indicazioni di natura fiscale in ordine al pagamento del contributo unificato, l’Ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero, dispone che nelle procedure esecutive, sia mobiliari che immobiliari, nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa vale l’esenzione dal contributo unificato con i limiti di reddito fissati dall’art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002; diversamente, qualora il reddito dell’istante superi tre volte l’importo fissato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà dovuto il pagamento del solo contributo unificato, mentre rimarrà l’esenzione per il rilascio degli atti e documenti, sia per quanto riguarda i diritti di copia che l’imposta di registro. Lo stesso criterio vale per le opposizioni allo stato passivo del lavoratore con applicazione dell’esenzione soggettiva come sopra indicata. Il presente provvedimento è efficace con riguardo alle nuove procedure radicate presso questo Tribunale.


Viene comunicato a tutto il personale amministrativo e ai magistrati dell’area civile, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, all’Avvocatura di Stato, alla Corte di Appello di Bologna.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Bologna.

Il Presidente del Tribunale
Francesco M. Caruso



La Dirigente Amministrativa

Elena Barca


AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
 (art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO
AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA I° BIS D.P.R. 30/5/2002 N. 115

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente a telefono

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R.445 del 28/12/2000 e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445 del 28/12/2000

DICHIARA

Che il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art. 76 D.P.R.115/2002 non è superiore a euro 34.481,46 (importo modificato con D.M. 16/01/18 G.U. n. 49 del 28/02/18) relativamente all'anno*

Dichiara che il proprio nucleo familiare, oltre al sottoscritto, è composto da:

Generalità anagrafiche dei componenti nucleo familiare (compreso richiedente)	Data di nascita	Comune di nascita
Cognome e nome C.F.
Cognome e nome C.F.
Cognome e nome C.F.
Cognome e nome C.F.

*N.B. l'anno di riferimento è quello dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Bologna,

FIRMA

.....

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Bologna,

IL DICHIARANTE

.....

Allegare fotocopia del documento di identità.

La presente dichiarazione non necessita dell'autentica della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

